

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/A

Il Presidente Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 114, 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F.;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 16 ottobre 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di. modificare gli artt. 114, 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

Le disposizioni di cui all'art. 114 delle N.O.I.F. entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

Le disposizioni di cui agli artt. 116, 117 e 117 bis delle N.O.I.F entreranno in vigore il 1° luglio 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 114 Stipulazione di un contratto professionistico o da apprendista prof	Art. 114 Stipulazione di un contratto professionistico
1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” o un contratto da “apprendista prof” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest’ultime. Un calciatore tesserato come “professionista” o come “apprendista prof” non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista o “apprendista prof”. 2. [ABROGATO] 3. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell’art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”. 4. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi dell’art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.	1. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da professionista o di apprendistato nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest’ultime. Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a con contratto da professionista non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista. 2. INVARIATO 3. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dai commi 3 e 4 dell’art. 28, stipuli un contratto da professionista o di apprendistato con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi del previgente art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”. 4. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi del previgente art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto da professionista o il primo contratto di apprendistato con qualsiasi società delle

	Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.#
Art. 116 Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione	Art. 116 Decadenza del tesseramento in caso di promozione
1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C e le società del campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e”, in precedenza per essa tesserati/e, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Allo stesso modo le Società hanno il diritto di stipulare con i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e” il contratto da “apprendista prof” ai sensi dell’art. 33 <i>bis</i>, nel rispetto dei limiti temporali previsti per tali contratti. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio. 1 <i>bis</i>. I calciatori e le calciatrici delle suddette società che risultavano già titolari, nella stagione sportiva precedente, di un contratto di lavoro sportivo hanno diritto di stipulare con la società ammessa al Campionato di Serie C o di Serie A femminile un contratto di lavoro professionistico o un contratto da “apprendista prof” di importo e durata residua non inferiore a quelli del precedente contratto di lavoro sportivo in essere con la medesima società, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dagli Accordi Collettivi in vigore. Tale diritto va esercitato dal 1° al 10 luglio. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio. Il contratto da “apprendista prof” non può superare i limiti temporali previsti delle disposizioni di legge vigenti e dall’art. 33, comma 2, delle presenti norme.	1. L’ammissione delle società della Lega Nazionale Dilettanti al Campionato di Serie C e l’ammissione delle società del campionato di Serie B femminile a quello di Serie A femminile determina la risoluzione del contratto di lavoro sportivo o di apprendistato eventualmente in essere con i/le calciatori/calciatrici e la decadenza del tesseramento. Sono fatti salvi eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti, ai sensi degli accordi collettivi.# 1 <i>bis</i>. [ABROGATO]

2. Per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021. 3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi indicati ai precedenti commi comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.	2. [ABROGATO] 3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi derivanti dai diversi accordi di cui al comma 1 comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.
Art. 117 Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof”	Art. 117 Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti/e”
1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico. 2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo e da Norme Federali. 3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale di un rapporto contrattuale instaurato a titolo definitivo risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il/la calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui	1. La risoluzione del rapporto contrattuale da professionista o di apprendistato con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico. 2. INVARIATO 3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale di un rapporto contrattuale instaurato a titolo definitivo risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il/la calciatore/calciatrice “professionista” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve

al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

3 bis. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all’articolo 103 bis, determina il diritto del/della calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega di appartenenza di quest’ultima. In tal caso:

a) le eventuali clausole relative all’obbligo di riscatto con condizione non ancora verificatasi, opzione e controopzione sono risolte di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;

c) ai fini dell’utilizzazione sportiva la richiesta di reintegro dovrà essere depositata nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;

d) è fatto salvo il diritto dell’originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’obbligo di reintegro anticipato del/della calciatore/calciatrice. Il risarcimento non potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al/alla calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento temporaneo.

4. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista

essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

3 bis. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all’articolo 103 bis, determina il diritto del/della calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega di appartenenza di quest’ultima. In tal caso:

a) le eventuali clausole relative all’obbligo di riscatto con condizione non ancora verificatasi, opzione e controopzione sono risolte di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;

c) ai fini dell’utilizzazione sportiva la richiesta di reintegro dovrà essere depositata nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;

d) è fatto salvo il diritto dell’originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’obbligo di reintegro anticipato del/della calciatore/calciatrice. Il risarcimento non potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al/alla calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento temporaneo.

4. [ABROGATO]

prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116. 5. La risoluzione del contratto con un/una calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il/la calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.	5. La risoluzione del rapporto contrattuale con un/una calciatore/calciatrice “professionista” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile e determina la decadenza del tesseramento. Sono fatti salvi eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti, ai sensi degli accordi collettivi. #
Art. 117 bis Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “giovani” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”	Art. 117 bis Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”
1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “giovani” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.	1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i/le calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali. 3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, "giovane dilettante", "giovane di serie" e i "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" possono tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo. 4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti", "giovani di serie" ed i "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.	2. INVARIATO 3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il/la calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" e i/le "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" possono tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal/dalla calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo. 4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo
---	--

Norma transitoria Il comma 4 entra in vigore dal 1° luglio 2024.	tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio. Norma transitoria [ABROGATO]
---	--